



Sent. n.58/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al **n. 37644** del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:

xxxxxxx, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxx e ivi residente alla via xxxxxxxxxx, elettivamente domiciliato in Vieste al Viale Marinai d'Italia n. 1 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ciliberti che lo rappresenta e difende (CLBLSN75A17A657A, ciliberti.alessandro@avvocatifoggia.legalmail.it);

contro:

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLR171C45B180L, avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

uditi, alla pubblica udienza del 12.2.2025, l'Avv. Ciliberti per il ricorrente e l'Avv. De Leonardis per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il xxxxxx, corredato di diversi allegati, il

	sig. xxxxxxxx, dipendente del Comune di xxxxxx in pensione con «Quota 100»	
	e titolare dall'xxxxxxx della pensione cat. xxxxxxxx, ha esposto che:	
	- il xxxxxxxx riceveva una comunicazione via e-mail dalla competente	
	Direzione provinciale di xxxxxx dell'INPS, con cui venivano preannunciati il	
	blocco e la sospensione della prestazione per gli anni xxxx e xxxxx per	
	incompatibilità del trattamento pensionistico con l'attività di collaboratore del	
	quotidiano «xxxxxx»; seguiva la «Comunicazione di Riliquidazione Pensione	
	n. xxxxxxx Cat. xxxxxx, decorrenza xxxxxx» del xxxxxxxx;	
	- con PEC del xxxxxx la citata Direzione provinciale respingeva la richiesta	
	di riesame e comunicava che «dalla certificazione unica sostitutiva del	
	xxxxxxx, nella sezione relativa al lavoro dipendente/assimilato, risulta	
	l'attestazione di un reddito derivante da rapporto di lavoro	
	dipendente/assimilato con contratto a tempo determinato rilevante ai fini della	
	conferma della incumulabilità reddituale che ha determinato la sospensione	
	della pensione anticipata quota 100»; in dettaglio, detta certificazione unica	
	xxxxxx, presentata dall'editore della citata testata giornalistica, valorizzava la	
	voce «Reddito da lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo	
	determinato» con l'importo di € 221,54;	
	- con PEC del xxxxxx l'INPS respingeva anche la successiva richiesta di	
	riesame (formulata il xxxxxx), evidenziando che «considerato che le risultanze	
	documentali (comunicazione unilav, attestazione di servizio, CUxxxxx)	
	sostengono l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto nel periodo successivo	
	alla decorrenza della pensione anticipata QUOTA 100, che tale rapporto di	
	lavoro è assimilabile al lavoro dipendente e che da esso è derivato un reddito	
	così come attestato dalla CU xxxx, INPS in data xxxxx ha proceduto d'ufficio	
	2	

	<i>alla ricostituzione della pensione xxxxxx per incumulabilità dei redditi</i>	
	<i>applicando la sospensione del pagamento della pensione, come disposto dalla</i>	
	<i>circ. 117/2019 par 1.4, per ciascun anno in cui siano stati percepiti redditi da</i>	
	<i>lavoro incompatibili con la pensione QUOTA 100 (nella fattispecie la</i>	
	<i>sospensione ha riguardato il xxxxxx e il xxxxx). Tanto premesso e considerato,</i>	
	<i>al momento non si rilevano elementi che possano giustificare un riesame della</i>	
	<i>ricostituzione della pensione per incumulabilità dei redditi»;</i>	
	- con PEC del xxxxxx si chiedeva nuovamente all’INPS di riesaminare la	
	pratica, ribadendosi l’espletamento non già di un’attività di lavoro di tipo	
	dipendente o parasubordinato ma di una mera attività di collaborazione	
	autonoma e occasionale, compatibile con il pensionamento anticipato «Quota	
	100»;	
	- con lettera del xxxxxx (notificata il xxxxxx), avente a oggetto «Recupero	
	somme indebitamente percepite sulla pensione del Signor xxxxxx– cat.	
	xxxxxxxxxx, l’INPS comunicava che, a causa di pagamenti non dovuti sulla	
	pensione per complessivi € 40.360,01 nel periodo 1.10.2020 – 30.11.2022,	
	avrebbe provveduto al recupero del detto importo mediante trattenuta di €	
	451,00 mensili;	
	- con delibera n. xxxxxx del xxxxxx l’Istituto rigettava il ricorso	
	amministrativo proposto avverso il provvedimento da ultimo citato;	
	- con sentenza n. xxxxxx del xxxxxx il Tribunale di xxxxxx, Sezione	
	lavoro, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore	
	della Corte dei conti sul ricorso proposto avverso la citata delibera INPS n.	
	xxxxxxxx;	
	- nelle more perveniva il nuovo provvedimento INPS del xxxxxx avente a	

	«Comunicazione di riliquidazione pensione nr. xxxxxx CAT. xxxx» con	
	conseguente restituzione delle somme trattenute sulla pensione per: i) errata	
	qualificazione dell'attività di collaborazione autonoma e occasionale come	
	prestazione di lavoro dipendente/subordinato e incompatibile con il	
	pensionamento anticipato Quota 100; ii) la mancata previsione legislativa del	
	recupero dei ratei di pensione già versati e della sospensione del pagamento	
	della pensione, in conseguenza della violazione del divieto di cumulo sancito	
	<i>ex lege</i> ;	
	- in via subordinata, per l'ipotesi di qualificazione della collaborazione di	
	che trattasi alla stregua attività di lavoro dipendente o parasubordinato, in	
	quante tale violativa del divieto di cumulo della pensione anticipata a “Quota	
	100”, disporre la restituzione della sola quota relativa ai compensi percepiti per	
	la detta attività di collaborazione;	
	- condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio.	
	2. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'odierna udienza, è stato	
	notificato all'INPS il xxxxxxxx.	
	3. L'Istituto si è costituito con memoria depositata il xxxx, parimenti corredata	
	di allegati, eccependo:	
	- l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso, in quanto controparte –	
	anziché riassumere il giudizio definito dal Tribunale di xxxx con la citata	
	sentenza declinatoria della giurisdizione – avrebbe introdotto un nuovo	
	giudizio innanzi al giudice contabile con il medesimo <i>petitum</i> sostanziale;	
	- l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande spiegate con il ricorso,	
	avendo il sig. xxxxx svolto attività di lavoro dipendente dal xxxxx al xxxxxx,	
	come risultante dalle CUxxxx e CUxxxxx rilasciate, rispettivamente, da xxxx	
	5	

	Spa e xxxxxx Srl. I suddetti rapporti, qualificati come da lavoro dipendente	
	dall'istante, sono stati oggetto di dichiarazione fiscale con i modelli 730/xxxx	
	e 730/xxxxxxx; la provenienza dei redditi di lavoro per cui è causa da un	
	rapporto di lavoro parasubordinato sarebbe altresì attestata dalle dichiarazioni	
	UNILAV.	
	Pertanto, avendo il ricorrente omesso la prescritta comunicazione, con	
	provvedimento del xxxxxx la pensione è stata ricostituita a debito d'ufficio e	
	il pagamento sospeso sino al compimento dell'età per la vecchiaia ovvero fino	
	a dicembre xxxxxxxx.	
	L'indebito è stato notificato a mezzo raccomandata A/R in data xxxxx e	
	contestualmente è stato predisposto il recupero ex art. 2033 c.c.	
	Successivamente, con il citato provvedimento del xxxxxx, accertata	
	l'insussistenza di ulteriori redditi percepiti nel xxxxxxx, l'Istituto ha ricalcolato	
	l'indebito, con storno delle somme addebitate dall'xxxx al xxxxxxx pari a €	
	16.581,97.	
	Ciò posto, richiamate la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza	
	n.234 del 2022) e di legittimità (Cass., Sez. lav., sentenza n. 30994 del	
	4.12.2024) anche nella prospettiva della legittimità della sanzione della	
	privazione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare, l'Ente ha	
	chiesto di:	
	- in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile e improcedibile;	
	- in mancanza, nel merito, rigettare le domande perché infondate in fatto e	
	diritto e sfornite di prova e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'indebita	
	percezione da parte del sig. xxxxxxx, per violazione dell'art. 14 del d.l. n.	
	4/2019, della pensione n. xxxxxxx nel periodo in contestazione e condannare	
	6	

	il ricorrente alla restituzione dell'importo pagato dall'INPS e non dovuto, al	
	netto di quanto stornato e/o versato nelle more, oltre accessori come per legge;	
	spese rifeuse.	
	4. Con memoria depositata l'xxxxxxx il ricorrente ha controdedotto con	
	referimento all'eccezione di inammissibilità e improcedibilità del ricorso,	
	sostenendo che il giudizio è stato proposto avverso non la (citata) delibera	
	INPS n. 2424483 del 17.1.2024 (oggetto della sentenza del Tribunale di xxxxx	
	declinatoria della giurisdizione del G.O. in favore di quella della Corte dei	
	conti) ma la (parimenti citata) delibera INPS n. 2424966 del 22/05/2024, che	
	ha rigettato il ricorso amministrativo proposto avverso il provvedimento INPS	
	avente ad oggetto « <i>Comunicazione di Riliquidazione Pensione n. xxxxxxx Cat.</i>	
	<i>xxxxx, decorrenza xxxxxx</i> » che, pur decurtando l'indebito di cui al precedente	
	Provvedimento, ha disposto un recupero di somme per violazione della	
	normativa "Quota 100".	
	5. All'udienza del 12.2.2025 l'Avv. Ciliberti si è riportato agli scritti e alle	
	conclusioni rassegnate, insistendo per la subordinata; l'Avv. De Leonardis ha	
	illustrato brevemente la memoria, insistendo nelle relative conclusioni.	
	6. Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo, letto all'esito della	
	camera di consiglio e di seguito trascritto.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Con l'odierno giudizio il ricorrente ha chiesto l'annullamento della	
	delibera INPS n. xxxxxxx del xxxxxx, con cui è stato rigettato il ricorso	
	amministrativo nei confronti del provvedimento della Direzione provinciale di	
	xxxxx dell'Istituto avente a oggetto « <i>Comunicazione di riliquidazione</i>	
	7	

	<i>pensione nr. xxxxxx CAT. xxxxxx»</i> nonché di quest’ultimo provvedimento, con	
	conseguente restituzione delle somme indebitamente trattenute dall’INPS sulla	
	sua pensione.	
	2. In via preliminare deve disattendersi l’eccezione, sollevata dall’INPS, di	
	inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per asserita introduzione di un	
	nuovo giudizio in luogo di una riassunzione; ciò in quanto oggetto del presente	
	giudizio è un provvedimento dell’Istituto (delibera n. xxxxxxxx del xxxxxxxx)	
	diverso da quello (delibera n. xxxxxxx del xxxxxxxxx) impugnato con il ricorso	
	definito con la sentenza del Tribunale di xxxx, Sezione lavoro, n. xxxx del	
	xxxxx, declinatoria della giurisdizione in favore di questo giudice.	
	3. Sempre in via preliminare deve ribadirsi la natura dichiarativa e non	
	caducatoria della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti,	
	perché preordinata – in quanto giurisdizione sul rapporto e non sull’atto –	
	all’accertamento dell’esistenza e/o del contenuto di un diritto e non	
	all’annullamento di un provvedimento.	
	4. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei	
	termini che seguono.	
	5. Nel quadro di disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e	
	di pensioni, il d.l. 28.1.2019, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla	
	l. 28.3.2019, n. 26) ha introdotto (art. 14) la possibilità – per gli iscritti	
	all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della	
	medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2,	
	comma 26, della l. 8.8.1995, n. 335 – di conseguire il diritto alla pensione	
	anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di	
	un’anzianità contributiva minima di 38 anni, definita « <i>pensione quota 100</i> »	
	8	

(comma 1).

Nella stessa sede è stato previsto che la pensione *de qua* «non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui» (comma 3).

6. Avuto riguardo al dettato normativo, rispetto alla domanda formulata in via principale dal ricorrente appare necessario verificare la ricorrenza o meno, nel caso in esame, di un'ipotesi di lavoro dipendente o autonomo continuativo piuttosto che di una di lavoro autonomo occasionale, aspetto dirimente in ordine all'applicazione del divieto di cumulo di che trattasi.

La valutazione di tale profilo, incidendo su aspetti propri del rapporto di lavoro che hanno interessato il ricorrente, è preclusa al giudice contabile, dotato di giurisdizione solo in materia pensionistica e a cui è pertanto precluso accertare la natura effettiva del rapporto di lavoro secondo valutazioni civilistiche.

Nondimeno, con riferimento alla materia pensionistica sottoposta alla giurisdizione della Corte dei conti, può essere effettuata una valutazione incidentale, secondo un criterio previdenziale, del rapporto che emerge dagli atti di causa.

6.1 In proposito, non appare dubbia la riconducibilità dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, successivamente al conseguimento della pensione quota 100, al novero di quelle non cumulabili con il medesimo trattamento.

Depongono in tal senso sia le certificazioni uniche (CUxxxxx e CUxxxxx) rilasciate dalle due società (xxxxxxx Spa e xxxx Srl) editrici della testata giornalistica presso la quale il sig. xxxxxxxx ha prestato la sua collaborazione,

con l'indicazione nella casella *«Reddito da lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato»*, dell'importo di € 466,18 (CU xxxxx, xxxxxxSpa) e di € 221,54 (CU xxxx, xxxxx Srl); sia le dichiarazioni fiscali (730/xxxxx e 730/xxxxx) prodotte dal medesimo ricorrente, in cui risulta valorizzato il Quadro C - *«Redditi da lavoro dipendente e assimilati»*.

6.2 D'altro canto, anche la lettura dei contratti in forza dei quali l'attività in questione è stata prestata (il primo, sottoscritto con xxxx Spa, datato xxxxx, con decorrenza xxxxxx e scadenza xxxxxx; il secondo, sottoscritto con xxxxx Srl, datato xxxxxx, con decorrenza xxxxxx e scadenza xxxxxx) non consente di accedere alla tesi della collaborazione occasionale di natura autonoma sostenuta dal ricorrente.

Entrambi i documenti contrattuali: i) recano nell'oggetto la dicitura *«conferimento di incarico di collaborazione autonoma»*; ii) contemplano, nelle clausole che lo strutturano, l'impegno del ricorrente a *«fornire una collaborazione autonoma e di carattere esterno»*, senza alcuna frequenza della redazione, a propria cura e spese, nonché con l'uso di strumenti esclusivamente propri; iii) prevedono la corresponsione di € 6,71 per ogni articolo pubblicato.

Quanto alle modalità di pagamento di tale corrispettivo, il primo contratto prevede che *«L'importo complessivo (...) sarà calcolato trimestralmente e liquidato nei venti giorni successivi al trimestre di maturazione»*; il secondo, che *«L'importo mensile delle collaborazioni rese sarà calcolato mensilmente e liquidato nei 20 giorni successivi al mese di maturazione»*.

Orbene, se la libertà del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione, senza alcun potere di coordinamento del committente, potrebbe astrattamente consentire di affermare la ricorrenza nel caso di specie

	di un lavoro autonomo, nondimeno, la possibilità di configurare il requisito	
	dell'occasionalità (per definizione connessa con un dato fenomenico episodico	
	e non ripetitivo) resta preclusa a fronte di prestazioni retribuite con regolare	
	cadenza periodica (addirittura mensile in base al secondo contratto).	
	In tal senso si esprime la stessa FAQ 14 della nota dell'Ispettorato Nazionale	
	del Lavoro del 20.6.2017, n. 5546, pure richiamata dal ricorrente, laddove	
	identifica i caratteri essenziali della collaborazione autonoma occasionale –	
	oltre che nella «prestazione di lavoro prevalentemente personale», nella	
	«assenza di vincolo di subordinazione» e nella «corresponsione di un	
	corrispettivo» – nella «occasionalità della prestazione (carattere episodico	
	della stessa)».	
	6.3 In definitiva, avuto riguardo alla non cumulabilità con la pensione quota	
	100 tanto dei redditi da lavoro dipendente, quanto di quelli da lavoro autonomo	
	non occasionale, deve concludersi in ogni caso per la violazione del divieto ex	
	art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019; pertanto, la domanda formulata in via	
	principale deve essere respinta.	
	7. Al contrario, la domanda appare fondata, e può essere accolta, per la parte	
	in cui si chiede la restituzione all'INPS della sola quota relativa ai compensi	
	percepiti, per € 687,72 (€ 466,18 da xxxxx Spa e € 221,54 da xxxx Srl), con	
	restituzione degli importi indebitamente trattenuti dall'INPS.	
	7.1 La circolare INPS n. 117 del 9.8.2019, nel fornire chiarimenti in merito al	
	divieto di cumulo ex art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019, ha previsto che « <i>Il</i>	
	<i>pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i</i>	
	<i>redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1</i> [Redditi derivanti da attività	
	lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ndr] <i>e 1.2</i> [Redditi	

derivanti da attività lavorativa autonoma occasionale, ndr], *nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento»* (paragrafo 1.4).

Pertanto, vengono richiesti in restituzione non solo i ratei della pensione percepiti nei mesi in cui è stata svolta attività di lavoro incumulabile ma anche quelli percepiti nell'intero anno; con la conseguenza che l'incumulabilità si riverbera, oltre che sui periodi di percezione di entrambi i redditi, su quelli di percezione del solo reddito da pensione quota 100.

7.2 Tale interpretazione dell'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019 non appare conforme al testo di legge, che così recita: *«La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui».*

Come condivisibilmente affermato, *«All'esame del dato testuale, il riferimento alla base annua, effettivamente contenuto nella disposizione contestata, non appare riferirsi ai redditi da lavoro "dipendente" o "autonomo continuativo", ma unicamente al "lavoro autonomo occasionale con reddito inferiore agli € 5.000,00". Infatti, questo è l'unico, tra le tipologie di reddito individuate dalla disposizione, ad avere, per costruzione, necessità di un criterio temporale di riferimento, poiché se ne deve accertare l'ammontare annuale ai fini della verifica di applicabilità dell'esenzione dagli obblighi previdenziali*

che, come visto, giustifica anche la deroga al divieto di cumulo tra reddito da pensione e da lavoro, prevista per tale sola categoria. Al contrario, la circolare interpretativa INPS n. 117/2019 appare traslare immotivatamente il criterio della “base annua” a tutti i redditi da lavoro acquisiti in violazione del divieto di cumulo, anche se la loro percezione risulta conteggiata e/o conteggiabile su base mensile proprio come avviene per i ratei di pensione»

(Corte dei conti, Sez. giur. reg. Toscana, sent. n. 263/2023; negli stessi termini, Sez. giur. reg. Veneto, sent. n. 33/2024 e n. 84/2024; Sez. giur. reg. Campania, sent. n. 541/2024).

In definitiva, nei casi in cui l’attività di lavoro dipendente abbia avuto una durata inferiore all’anno, il regime dell’incumulabilità deve essere applicato esclusivamente al periodo di concomitanza tra la pensione e il lavoro, non potendo essere esteso all’intero anno in cui il pensionato abbia svolto tale attività.

7.3 Si deve, quindi, concludere che rimane ferma l’interpretazione dell’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019 recata dalla circolare INPS n. 117/2019 nel punto in cui ritiene la natura assoluta dell’incumulabilità tra redditi da pensione “quota 100” e redditi da lavoro dipendente, autonomo continuativo, ovvero autonomo occasionale superiori a € 5.000,00, e sancisce il diritto dell’INPS alla ripetizione dei ratei già riconosciuti e pagati, nonché alla compensazione dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 del c.c., in disparte l’ammontare dei redditi da lavoro, in quanto conforme alla linea indicata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 234/2022.

Al contrario, la medesima circolare è illegittima e deve essere disapplicata – ai sensi degli artt. 4 e 5 della l. 20.3.1865, n. 2248 (Allegato E), pacificamente

operanti nel giudizio pensionistico – nel punto in cui pretende di estendere il regime dell'incumulabilità all'intero anno in cui il pensionato abbia svolto attività lavorativa, anche nei casi in cui quest'ultima abbia avuto durata inferiore all'anno, invece che applicarlo ai soli mesi di concomitanza tra pensione e lavoro, in quanto detta linea interpretativa si discosta dal dettato testuale della disposizione di legge, senza darne adeguata e valida motivazione.

7.4 Questo giudice non ignora il diverso approdo interpretativo di recente raggiunto dalla Sezione lavoro della Corte di cassazione con la pronuncia sopra citata (n. 30994/2024), che – nell'evidenziare la *«ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento»* – ha affermato che *«Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo»*, escludendo che la privazione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare possa ridondare in una violazione dell'art. 38 Cost.

Nondimeno si ritiene di dare continuità all'indirizzo ermeneutico espresso da questa Corte, ritenendolo maggiormente ancorato al dato positivo.

8. Conclusivamente, per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto solo parzialmente, limitatamente al riconoscimento del diritto del ricorrente alla

	restituzione delle somme trattenute dall'INPS in eccesso rispetto al credito,	
	vantato nei confronti del ricorrente, corrispondente ai ratei di pensione relativi	
	ai periodi per i quali egli ha svolto attività lavorativa soggetta al divieto ex art.	
	4, comma 3, del d.l. n. 4/2019, con la conseguente condanna dell'Ente alla	
	restituzione delle somme trattenute in eccedenza.	
	La complessità della questione trattata rappresenta motivo sufficiente per	
	disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti	
	costituite, ai sensi dell'art. 31 c.g.c.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37644	
	proposto dal sig. xxxxxxxxxxxx, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in	
	motivazione.	
	Spese compensate.	
	Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12.2.2025.	
	Il Giudice	
	Giovanni Natali	
	Depositata il 28.2.2025 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano	
	(f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs.	
	30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	15	

